



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

D.G.C.I.I.

Programmazione Negoziata

Via Molise, 2 00187 R O M A

Ministero Sviluppo Economico  
Dir.Gen. Coordinamento ed Incentivi alle Imprese  
USCITA - 03/05/2007 - 0025389



**A i Soggetti Responsabili  
dei Patti Territoriali  
Loro Sedi**

**Ai Responsabili Unici  
dei Contratti d'Area**

**Alla Cassa Depositi e Prestiti  
Via Goito, 4  
00186 ROMA**

**Alle Banche Convenzionate  
Loro Sedi**

**Oggetto:** *Patti territoriali e dei Contratti d'area – Chiarimenti e precisazioni*

**Opere private**

**1. Ulteriore proroga per la conclusione dei programmi di investimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 862, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007)**

Le iniziative imprenditoriali beneficiarie delle agevolazioni previste nei Patti territoriali, nei Contratti d'area, loro rimodulazioni o protocolli aggiuntivi, per le quali non sia stata presentata la documentazione finale di spesa, ovvero non sia intervenuto un provvedimento definitivo, e che, avendo già beneficiato di una proroga o di un differimento del termine di ultimazione del programma di investimenti, alla scadenza dei termini prorogati o differiti siano realizzate almeno per il 30% degli investimenti ammessi, possono essere completate, ai sensi dell'art. 1, comma 862 della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), entro il 31.12.2007. Pertanto, nel caso in cui l'impresa beneficiaria si avvalga di tale ulteriore proroga per il completamento del programma di investimenti, non potrà più, ovviamente, ottenere ulteriori differimenti dei termini ai sensi dell'articolo 12-ter del D.M. 320/2000, come integrato dal D.M. 215/2006, e dovrà presentare la documentazione finale di spesa entro i sei mesi successivi all'effettiva ultimazione del programma di investimento, ovvero entro il 30.06.2008.

A tal fine l'impresa beneficiaria dovrà presentare, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di ultimazione come prorogato o differito, ovvero in sede di prima applicazione entro 30 giorni dalla data della presente circolare, apposita richiesta al Soggetto responsabile locale, unitamente ai titoli di spesa, regolarmente quietanzati alla data della richiesta, utili a comprovare la realizzazione per almeno il 30% degli investimenti ammessi alla data di scadenza del termine di ultimazione prorogato o differito. Il Soggetto responsabile locale, verificato il rispetto di tale condizione approva l'ulteriore proroga per il completamento del programma di investimenti entro il 31.12.2007, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

La revoca parziale del 10% delle agevolazioni, prevista dall'articolo 12, comma 3, lettera e) del D.M. 320/2000, non si applica alle iniziative imprenditoriali che, avendo realizzato almeno il 30% degli investimenti ammessi alla scadenza dei termini prorogati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera e) del D.M. 320/2000, sono state ultimate nei sei mesi successivi alla scadenza della proroga e, comunque, prima del 31.12.2007, fermo restando che per le stesse non sia intervenuto un provvedimento definitivo.

## **2.    **Precisazioni sul punto 1 della circolare n. 8133 del 4 agosto 2006 (Mezzi propri)****

Nel caso in cui il programma di investimenti agevolato sia stato concluso senza il richiesto apporto dei mezzi propri è necessario che il Soggetto responsabile locale provveda a trasmettere alla Cassa Depositi e Prestiti, unitamente alla richiesta di erogazione dell'ultima quota di agevolazione (fino al 90%), e alla Banca convenzionata, unitamente alla documentazione finale di spesa, l'allegato 1 previsto dal punto 1 della Circolare n. 8133 del 4.08.2006. In tal caso il Soggetto responsabile locale, con la sottoscrizione del predetto allegato, attesta, fra le altre cose, previo accertamento, che il programma di investimenti sia stato concluso, che l'impianto sia in perfetto stato di funzionamento, che l'attività agevolata sia stata avviata con l'utilizzo dei beni oggetto della documentazione finale di spesa e che i beni oggetto della documentazione finale di spesa siano ubicati presso l'unità produttiva oggetto del programma di investimenti agevolato.

In tutti gli altri casi sarà compito delle banche convenzionate procedere ai predetti accertamenti, secondo quanto previsto dalla circolare n. 900315 del 14.07.2000, come modificata ed integrata dalla circolare n. 980814 del 7.03.2006.

### **3. Precisazioni sul punto 2 della circolare n. 8133 del 4 agosto 2006 (Obiettivo occupazionale)**

Come noto, la normativa di riferimento per i Patti territoriali e i Contratti d'area è quella vigente alla data di comunicazione dell'avvio dell'istruttoria dello strumento negoziale e pertanto relativamente alla modalità di calcolo dell'obiettivo occupazionale, quanto indicato al punto 2 della circolare n. 8133 del 4 agosto 2006 (ovvero che il calcolo viene effettuato a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni) si applica alle iniziative imprenditoriali con data di comunicazione dell'avvio dell'istruttoria successiva al 12 ottobre 2005, data di pubblicazione in G.U.R.I del Decreto 18 aprile 2005 riguardante l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri per l'individuazione della dimensione aziendale. È possibile applicare tale modalità di calcolo dell'obiettivo occupazionale anche alle iniziative imprenditoriali la cui data di comunicazione dell'avvio dell'istruttoria sia antecedente al 12 ottobre 2005 nel caso in cui rappresenti la condizione di maggior vantaggio per l'impresa stessa.

### **4. Ulteriori precisazioni in merito alle spese in economia nei Patti territoriali agricoli**

Come noto, le spese per lavori in economia relativi a beni realizzati da imprese agricole sono ammissibili alle agevolazioni in base ai limiti ed ai criteri previsti dalle specifiche regolamentazioni regionali vigenti nel periodo di riferimento ovvero, in loro mancanza, sulla base delle indicazioni della nota del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 0016496 del 17 aprile 2001. Nel caso in cui la normativa regionale non preveda alcun limite massimo all'ammissibilità di tali spese, si conferma che, come chiarito dalla circolare n. 2449 del 23 marzo 2006, vale quanto previsto dalla suddetta nota, a meno che la Regione competente, con propria specifica dichiarazione, non attesti che la mancata indicazione di un limite massimo sia da intendersi come inesistenza di detto limite e, dunque, confermi la piena ammissibilità delle spese per lavori in economia sostenute dalle imprese agricole da parte della normativa regionale applicabile nel periodo di riferimento.

Per quanto riguarda la valutazione della congruità delle spese per lavori in economia, si precisa che la decurtazione del 26,5% è applicabile, in base alla nota del 17 aprile 2001, esclusivamente a quelle voci di spesa che, non essendo contemplate nel prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario, devono essere valutate sulla base del prezzario regionale per i lavori edili.

## **5. Pagamento dei titoli di spesa mediante assegno bancario**

Nel caso in cui a fronte del pagamento di una fattura, regolarmente quietanzata, sia stato emesso un assegno bancario, sarà necessario verificare, ai fini dell'ammissibilità della spesa alle agevolazioni, che il predetto titolo sia stato regolarmente pagato dalla banca e che la valuta di addebito, riconosciuta al traente, sia compatibile con i termini previsti dai dettami normativi in specie.

## **6. Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)**

Il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciato ai sensi della Legge 22 novembre 2002, n. 266 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale", dovrà essere presentato dalle imprese beneficiarie al Soggetto responsabile locale unitamente alla richiesta di erogazione delle singole quote, anche a titolo di anticipazione. Le richieste già inoltrate al Soggetto Responsabile e/o al Soggetto Istruttore in relazione alle rispettive competenze, ma che non sono state ancora evase, vanno perfezionate in tal senso.

## **Opere pubbliche**

### **1. Varianti in corso d'opera**

La variante in corso d'opera è ammissibile nei limiti di cui all'art. 132 del D.L. n.163 del 12 aprile 2006 (ex 25 della L. 109/94 e s.m.i.).

L'utilizzo del ribasso d'asta, valutato dal Soggetto Responsabile e autorizzato dal Ministero, dovrà risultare funzionale alla esclusiva copertura della variante in corso d'opera, con relativa indicazione alla voce "lavori a misura, a corpo, in economia" del quadro economico, nonché alla eventuale modifica alla voce "somme a disposizione" delle variazioni intervenute in funzione della variante apportata.

Ai fini dell'autorizzazione ministeriale dovrà essere inoltrata esclusivamente la documentazione comprovante l'avvenuta approvazione in linea tecnica da parte del Soggetto attuatore e la positiva valutazione da parte del Soggetto Responsabile contenente i quadri economici di progetto di raffronto nelle sue varie fasi (definitivo, esecutivo, di aggiudicazione, di variante).

Altri diversi utilizzi non sono ammissibili, fatto salvo i casi già consolidati (collaudo finale intervenuto) alla data della presente circolare per i quali il Soggetto Responsabile è comunque tenuto ad evidenziare tale diversa indicazione nel quadro economico definitivo.

Nel caso di estendimenti funzionali (maggiori lavori rispetto al progetto originariamente approvato), per i quali si ribadisce l'impossibilità dell'utilizzo del ribasso d'asta, deve essere elaborato un nuovo quadro di spesa corredato della dichiarazione resa dal RUP attestante la fattispecie di estendimento funzionale dell'opera la cui copertura finanziaria resterà a carico del soggetto attuatore e l'importo del ribasso relativo al progetto originariamente istruito ed approvato dalla Banca deve essere restituito al Ministero.

Si precisa, inoltre, che per le varianti in corso d'opera, in diminuzione e comparative, non occorre presentare richiesta di autorizzazione al Ministero, in quanto la copertura finanziaria delle stesse non implica l'utilizzo delle somme rese disponibili a seguito del ribasso d'asta. Per le stesse, tuttavia, ne è prevista l'indicazione nel provvedimento finale redatto dal Soggetto Responsabile.

Quando si verifica un incremento dei costi del progetto, rispetto a quanto istruito dalla Banca, per la realizzazione della opera, a parità di funzionalità, nonché di motivazione pubblica sottesa all'erogazione del contributo, risulta a carico del Soggetto Attuatore la garanzia della relativa copertura finanziaria aggiuntiva. In situazioni pregresse e consolidate la copertura di tali maggiori costi, già operata dal Soggetto Attuatore utilizzando il ribasso d'asta, dovrà essere sottoposta dal Soggetto Responsabile, unitamente al quadro economico, alla valutazione ed alla presa d'atto del Ministero.

## **2. Responsabilità nel programma dei lavori pubblici**

È opportuno ribadire che risulta in capo al RUP ed al Soggetto Attuatore la responsabilità per quanto attiene al procedimento di attuazione dei singoli interventi ammessi a finanziamento nei Patti Territoriali e nei Contratti d'Area, relativamente alle fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione e della rendicontazione.

## **3. Spese generali**

Tra gli adempimenti in materia di articolazione del quadro economico - per quanto attiene alle spese generali riconoscibili - si richiamano le indicazioni di cui alla Circolare 27 giugno 2002, n. 1.010.269, sopra citata, nonché quelle contemplate dalla Circolare n. 1.231.355 del 17 marzo 2004, relative all'eccedenza delle spese generali rispetto alle percentuali previste dalla Circolare 27 giugno 2002.

Si precisa che quanto disposto dalla Circolare 27 giugno 2002, relativamente alla percentuale massima prevista di accantonamento per le spese generali, è da applicarsi ai progetti esecutivi approvati dal 01 luglio 2002; l'eventuale eccedenza delle spese generali rispetto alla percentuale indicata nella suddetta circolare sarà a carico del Soggetto Attuatore.

Per i progetti esecutivi approvati precedentemente al 01 luglio 2002, il riconoscimento di percentuali superiori sarà sottoposto alla valutazione di questo Ministero, previa acquisizione di una motivata relazione a firma del RUP da trasmettersi per il tramite del Soggetto Responsabile.

#### **4. Adempimenti finali**

A conclusione dell'intervento infrastrutturale, il Soggetto Responsabile locale, verificata la coerenza dell'intervento realizzato con quello originariamente approvato nonché il rispetto degli adempimenti di cui alla circolare MAP del 27.06.2002, trasmetterà alla banca istruttrice, ai fini della redazione della relazione finale, la sola documentazione consistente nel:

- 1) certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo finale redatto ai sensi del D.L. n.163 del 12 aprile 2006 ( ex legge 109/94) e approvato dal Soggetto Attuatore;
- 2) relazione sintetica di raffronto tra i quadri economici del progetto nelle sue varie fasi (definitivo, esecutivo, di aggiudicazione, di eventuali varianti e finale);
- 3) dichiarazione di conformità del progetto, di cui all'Allegato 1.

La Banca istruttrice provvede a redigere e trasmettere al Ministero esclusivamente la relazione di sintesi dell'intervento, di cui all'Allegato 2, riepilogando cronologicamente la documentazione ricevuta.

#### **5. Provvedimenti definitivi**

Il Soggetto Responsabile locale provvede da ultimo all'approvazione definitiva degli interventi infrastrutturali tramite l'emissione del provvedimento di concessione definitivo redatto secondo il fac-simile, di cui all'Allegato 3 della presente circolare.


#### **6. IVA**

L'IVA connessa alle spese per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale può costituire un costo per l'ente e, pertanto, può essere identificata come tale in sede di rendicontazione.

Al fine del riconoscimento dell'IVA nell'eventuale fattispecie di costo, si rimanda, pertanto, alla dichiarazione di cui all'Allegato 1 della presente circolare.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**(Paola Verdinelli De Cesare)** ✓



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

PATTO TERRITORIALE.....

Il sottoscritto.....

nato a ....., prov. ...., il .....

e residente in ....., prov. ....., via e n. civico .....

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

PREMESSO CHE

Il Soggetto Attuatore ha presentato una richiesta di agevolazioni finanziarie, previste ai sensi dell'art. 2, commi 203 e segg. della legge n. 662/96, dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997 per il finanziamento dell'opera infrastrutturale

"....."

connessa al Patto Territoriale ..... (Prog. n. ....).

Con decreto n. PT. ....del ....., il Ministero delle Attività Produttive ha approvato il Patto Territoriale ..... con un onere complessivo a carico dello Stato di Euro .....

DICHIARA

in qualità di Responsabile del Procedimento del .....

con sede legale in ....., Prov....., Via ..... N.

....